

Allegato 1.

Requisiti di accesso alla Carta SIA

Decreto Ministeriale del 26 maggio 2016, aggiornato con Decreto ministeriale del 16 marzo 2017.

Possono presentare domanda Carta SIA, i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

Il **Richiedente** deve risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- b) essere residente in Italia; il requisito di residenza deve essere posseduto da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.

I **Nuclei Familiari Beneficiari** devono essere, per tutto il corso di erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Requisiti concernenti la composizione del nucleo familiare:

il nucleo familiare, come definito a fini ISEE e risultante nella DSU, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti:

- i. presenza di un componente di età minore di anni 18;
- ii. presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
- iii. presenza di una donna in stato di gravidanza accertata; la documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto è rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta di beneficio; nel caso si tratti dell'unico requisito sulla composizione del nucleo familiare posseduto, la richiesta del beneficio può essere presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto;

- b) Requisiti concernenti la condizione economica:

- i) ISEE, ovvero ISEE corrente, in corso di validità, inferiore o uguale a euro 3.000. In caso di presenza nel nucleo di minorenni vige l'ISEE "minori".

In caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall'evento una DSU aggiornata. In caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, il beneficio decade dal bimestre successivo alla variazione e la richiesta del beneficio può essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo senza soluzione di continuità.

In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del beneficio, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività e comunque utilizzando il Modello SIACOM allegato.

Esclusivamente al fine della verifica della permanenza del requisito di cui al primo periodo, il valore dell'ISEE è aggiornato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto della comunicazione ai sensi del periodo precedente, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria;

- ii) nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo

Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo familiare, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a 600 euro mensili, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU; la misura della soglia è aumentata annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. La nuova soglia è comunicata dal Soggetto Attuatore con apposita circolare e mediante pubblicazione sul sito internet;

iii) nessun componente il Nucleo Familiare beneficiario della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl) di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, ovvero dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2012, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di **sostegno** al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del beneficio della Carta acquisti sperimentale disciplinato dal decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

iv) nessun componente il nucleo familiare in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei tre anni antecedenti, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

c) valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione della richiesta, superiore o uguale ad un valore di 25, attribuito in base alla scala di seguito specificata:

i) carichi familiari, valore massimo pari a 65 punti, così attribuito:

A. nucleo familiare, come risultante nella DSU, con due figli di età inferiore a 18 anni: 10 punti elevati a 20 in caso di tre figli e a 25 in caso di quattro o più figli;

B. nucleo familiare, come risultante nella DSU, in cui l'età di almeno un componente non sia superiore a 36 mesi: 5 punti;

C. nucleo familiare, come risultante nella DSU, composto esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni: 25 punti. A tal fine fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'art. 7, comma 1, lettere dalla a) alla e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

D. nucleo familiare in cui per uno o più componenti sia stata accertata una condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE e risultante nella DSU: disabilità grave, 5 punti, elevati a 10 in caso di non autosufficienza;

ii) condizione economica, valore massimo pari a 25 punti, così attribuito: al valore massimo di 25 si sottrae il valore dell'ISEE, diviso per 120;

iii) condizione lavorativa, valore di 10 punti così attribuito: nucleo familiare in cui tutti i componenti in età **attiva** si trovino in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. A tal fine non si considerano le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti.

Il beneficio è concesso bimestralmente in ragione della numerosità del Nucleo Familiare Beneficiario. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di erogazione del beneficio, l'ammontare del beneficio è rideterminato sulla base del numero di componenti risultante dalla nuova DSU presentata ai sensi

dell'art. 4, comma 3, lettera b), punto i), a partire dal bimestre successivo alla presentazione della medesima dichiarazione.

Ai beneficiari del SIA e' concesso, per ciascun bimestre, l'importo unitario, previa verifica da parte del Soggetto Attuatore, preliminarmente ad ogni accredito, ove non diversamente specificato, della compatibilita' delle informazioni acquisite sui nuclei familiari

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o piu' beneficiari minorenni della Carta Acquisti ordinaria, per il periodo in cui e' erogato il SIA, i benefici connessi al Programma Carta Acquisti ordinaria sono dedotti dall'ammontare del beneficio connesso al SIA medesimo. Analogamente e' dedotto dal SIA l'incremento dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, di cui all'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti beneficiari dell'assegno medesimo. E' altresì dedotto dal SIA l'importo mensile dell'assegno di cui all'art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i nuclei familiari in cui siano presenti tre o piu' figli minorenni.